

OSSERVAZIONI SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL PROCESSO MATRIMONIALE

Il 15 agosto 2015, Papa Francesco ha promulgato due *Motu Proprio* sulla riforma del processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio, uno, il *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa Latina¹, l'altro, il *Mitis et Misericors Iesus* per le Chiese cattoliche orientali². In questo saggio, seguendo grosso modo l'ordine degli argomenti del *Mitis Iudex*, cerchiamo di presentare un quadro complessivo del tema e possibilmente anche di rispondere alle domande connesse all'applicazione del documento, con speciale riguardo al fatto che questa normativa, sin dall'8 dicembre 2015, è in pieno vigore, insieme alle modifiche introdotte nel testo del *Codex Iuris Canonici* del 1983³. Lo stesso vale, del resto, anche per il *Mitis et Misericors Iesus* e per le modifiche al testo del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁴. Va precisato però che non ci soffermiamo

¹ FRANCESCO, Lettera Apostolica *Mitis Iudex Dominus Iesus* data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2015.

² FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Mitis et misericors Iesus* sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2015.

³ MP *Mitis Iudex*, 15 agosto 2015, alla fine dell'Introduzione.

⁴ Nel CCEO i cann. 1357-1377 sono stati sostituiti da un testo nuovo nel MP *Mitis et misericors*.

mo sulle questioni riguardanti i tribunali interdiocesani, perché essi in molti paesi (come anche nell'Ungheria) non esistono, ma anche perché la loro problematica può richiedere ulteriori studi sia nella teoria che nella prassi.

1. Lo scopo e le circostanze dell'origine del *Mitis Iudex*

Nell'introduzione del *Mitis Iudex*, Papa Francesco presenta lo scopo e le circostanze di origine del documento, prestando così un valido aiuto per la sua interpretazione (cf. can. 17). Prima di tutto riconferma brevemente la *legittimità del potere giudiziario* della Chiesa, più concretamente di quello del papa e degli ordinari che guidano le Chiese particolari. Tale potere, egli lo deduce, seguendo le orme del Concilio Vaticano II⁵, dalla potestà delle chiavi, la quale è stata data da Cristo a San Pietro (Mt 16,19) e agli apostoli (cf. Mt 18, 15-18)⁶. Dopo ciò prende posizione in modo netto ed inequivocabile per l'indissolubilità del matrimonio⁷. Lo scopo dell'intero documento è il servizio alla *salvezza delle anime* (cf. can. 1752), per la quale viene introdotta la riforma del processo di *dichiarazione della nullità matrimoniale*⁸. Non si tratta quindi in nessun modo di divorzio o di scioglimento del vincolo coniugale in via processuale. Anzi, l'intenzione del *Mitis Iudex* è di esercitare *con un provvedimento pontificio* — per la salvezza delle anime — la missione della Chiesa di difendere l'unità della fede e della disciplina nei riguardi del matrimonio, perché esso è l'origine e la base della famiglia cristiana⁹. La regolamentazione fondamentale del processo matrimoniale non diventa quindi compito delle autorità ecclesiastiche locali, bensì resta materia di legge

⁵ Cost. dogm. *Lumen gentium* 27.

⁶ MP *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 1.

⁷ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoversi 2 e 4.

⁸ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoversi 4 e 5.

⁹ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 5.

pontificia unitaria. Da tali norme procedurali — e così anche dalle disposizioni del presente *Motu Proprio* — i singoli vescovi diocesani non possono dare alcuna dispensa (cf. can. 87 §1).

Il Pontefice annovera allo stesso tempo tra i motivi della riforma della procedura il fatto che moltissimi fedeli che cercano una direzione per la loro coscienza, sono spesso separati dalle strutture giuridiche della Chiesa per la grande distanza fisica o morale¹⁰. Sotto strutture si intendono qui — come risulta dal III «criterio fondamentale» dell'Introduzione della Lettera Apostolica — i tribunali e i loro singoli organi.

Come motivo della nuova regolamentazione, Papa Francesco fa menzione anche del fatto che i partecipanti del Sinodo Straordinario del 2014 hanno insistito sulla necessità di rendere i processi matrimoniali più rapidi ed accessibili¹¹. In base a tutto ciò il Pontefice ribadisce che l'intenzione della nuova regolamentazione non è di dimostrare l'invalidità di sempre più matrimoni, e cioè non è di assicurare un *favor iuris* per la nullità del matrimonio, bensì di promuovere la velocità e la giusta semplicità dei processi. Questo significa che il matrimonio, contratto con l'osservanza delle condizioni esterne, deve essere ritenuto valido fino alla prova del contrario (cf. cann. 124 §2; 1108 §1). La presunzione della validità resta quindi in vigore. Il *favor* che compete al matrimonio regolarmente celebrato secondo i criteri esterni si esprime anche nel fatto che il *Motu Proprio* rifiuta ogni tipo di superficialità e indica come scopo la miglior possibile difesa della verità del sacro vincolo¹². Il rispetto della verità del vincolo matrimoniale è talmente importante per il legislatore, che, pur

¹⁰ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 5.

¹¹ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 6. Cf. SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relazione del Sinodo, n. 48.

¹² *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 7.

riconoscendo la possibilità teorica di accertare la nullità in una procedura amministrativa, rinuncia all'applicazione della medesima e persiste nella necessità di trattare le cause di nullità matrimoniale *in via giudiziaria*, perché la difesa della verità del vincolo si garantisce meglio tramite il processo giudiziale¹³.

Ricordando le sessioni plenarie — la straordinaria del 2014 e l'ordinaria del 2015 — del Sinodo dei Vescovi possiamo constatare che le proposte di introdurre una via amministrativa per tali cause contenevano delle concezioni notevolmente divergenti tra di loro e non sempre maturate nei dettagli. Così, riguardo l'applicazione della procedura amministrativa, non si è formata una chiara opinione maggioritaria¹⁴.

I principi di redazione del *Motu Proprio*, elencati nell'Introduzione del documento in otto punti, risultano criteri obbligatori per l'interpretazione del testo (cf. can. 17), poiché esprimono lo scopo della legge e la linea governativa generale del legislatore, cioè la *mens legislatoris*.

Nel presente articolo cerchiamo di confrontare questi «criteri fondamentali che hanno guidato l'opera della riforma» con il testo dei nuovi canoni riguardanti il processo matrimoniale e con le «Regole procedurali» che si trovano alla fine del *Motu Proprio* per presentare le novità principali che sono apparse nella regolamentazione dei processi di nullità matrimoniale. Allo stesso tempo, cerchiamo di

¹³ *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 7.

¹⁴ Cf. SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, *Instrumentum laboris*, Città del Vaticano 2015, n. 115: «Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una delle parti. Viceversa, non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c'è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nullità patente».

rispondere anche ad alcune domande connesse con la loro interpretazione ed applicazione.

2. L'abolizione della necessità della «doppia conforme»

Secondo il testo originale del §1 del canone 1682 del CIC del 1983, per poter mandare in esecuzione una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio — e così per poter contrarre un nuovo matrimonio — erano necessari due sentenze conformi. Per questo — in qualsiasi grado sia stata pronunciata — la prima sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio doveva essere trasmessa *ex officio* al tribunale di appello. Tale soluzione era assai insolita nel diritto processuale canonico e costituiva una novità nel Codice del 1983. Prima dell'entrata in vigore di quel Codice, infatti, era il *difensore del vincolo che doveva appellare automaticamente* contro la prima sentenza affermativa sulla nullità del matrimonio. Così era prescritto anche nel canone 1986 del *Codex Iuris Canonici* del 1917¹⁵ che risaliva al §8 della Costituzione *Dei misatione* del 3 novembre 1741 di Benedetto XIV¹⁶, la

¹⁵ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Provida Mater*, 15 agosto 1936, *AAS* 28 (1936) 313-361, art. 212 §§1-2. Per lo sviluppo della disciplina dell'appellazione nelle cause di nullità matrimoniale vedi E.M. EGAN, «Appeal in marriage nullity cases: two centuries of experiment and reform», *Monitor Ecclesiasticus* 107 (1982) 79-94; J. LLOBELL, «Prospettive e possibili sviluppi della *Dignitas connubii* sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme», *Periodica de Re Canonica* 104 (2015) 237-284.

¹⁶ P. GASPARRI – I. SERÉDI, ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes* [= *Fontes*], I, Romae 1923, 695-701, n. 318, §8: qui 698; vedi anche BENEDETTO XIV, Lett. enc. *Nimiam licentiam*, 18 maggio 1743, in *Fontes*, I, 790-795, nr. 337, §7: qui 792-793; Id., Cost. *Si datam*, 4 marzo 1748, in *Fontes*, II, 132-142, n. 385. Cf. *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab eminentissimo Petro Card. Gasparri auctus*, Romae 1917, 550; SZUROMI, «The Effect of Pope Benedict XIV Canonical Works on the

quale voleva combattere in questo modo certi abusi circa il processo matrimoniale.

La riforma attuale abolisce quindi la norma del Codice del 1983, la quale non obbligava più il difensore del vincolo di appellare sempre contro la prima sentenza che dichiarava la nullità, ma ha prescritto di inoltrare d'ufficio la causa per revisione in grado di appello. L'obbligazione assoluta ed automatica del difensore del vincolo di appellare in tali casi è cessata infatti già con l'entrata in vigore del Codice del 1983. Dall'8 dicembre 2015 in poi invece non è «più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche», ma basta la prima sentenza affermativa, se nessuno appella contro di essa. Prima della celebrazione del nuovo matrimonio bisogna osservare però i termini menzionati nei canoni 1630-1633 per un eventuale appello. È fondamentale che «l'appello deve essere interposto avanti al giudice *a quo*, che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza» (can. 1630 §1). Finché non è scaduto questo termine è possibile che si interponga un appello. E se la causa continua in grado di appello, non è ancora possibile l'esecuzione della sentenza. L'osservanza di questo termine è obbligatoria anche secondo il nuovo testo del canone 1679, promulgato nel *Motu Proprio* (can. 1679n¹⁷).

La necessità della doppia sentenza conforme è stata sospesa per un periodo determinato, dopo il Concilio Vaticano II, dalla Santa Sede per gli Stati Uniti d'America¹⁸, e

Ecclesiastical Process Law», *Folia Theologica et Canonica* 4 (2015) 191-200.

¹⁷ Per evitare ogni malinteso i nuovi testi dei canoni vengono contraddistinti con l'aggiunta lettera «n».

¹⁸ CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970, n. 21, in I. GORDON

per alcuni altri paesi. Dato che successivamente sono apparse in modo massiccio sentenze che dichiaravano la nullità del matrimonio ed era forte il sospetto della direzione meccanica e superficiale degli affari, tali concessioni non sono state più rinnovate dalla Santa Sede.

Una delle obiezioni contro il documento e contro la prassi successiva era, che si richiedeva per la dichiarazione della nullità soltanto una «certezza prevalente» da parte del giudice (*praevalens probationum indiciorumque momentum*) che sembrava meno della «certezza morale» richiesta dal diritto universale¹⁹. Quando papa Benedetto XVI, alla fine del suo ministero petrino, dietro la domanda del Decano della Rota Romana, ha sollevato la necessità della doppia sentenza conforme per le cause di nullità matrimoniale decise davanti alla Rota, per un periodo di tre anni²⁰, si è creato un precedente, il quale ha reso evidente, all'inizio del pontificato di Papa Francesco, che si possa cercare la via dello snellimento dei processi matrimoniali in questa direzione.

– Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, Romae 1977, n. 1380-1428.

¹⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istr. *Dignitas conubii*, 25 gennaio 2005, *Communicationes* 37 (2005) 11-92, art. 247 §2; cf. P. BIANCHI, «Commento», in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, 477; G. ZANNONI, *Evento coniugale e certezza morale del Giudice. L'interpretazione «vitale» della norma*, Studi Giuridici 116, Città del Vaticano 2015 (uno sguardo recente sui problemi della certezza morale). La certezza morale nel senso sopra indicato viene richiesto anche in MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 12.

²⁰ SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia, 11 febbraio 2013, n. 1 (concessione per tre anni), in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali* (cf. nt. 19), 216 («Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme»). Così era già chiaro che non solo non c'era più bisogno di una nuova sentenza perché la prima sentenza diventasse esecutiva, ma non era necessario nemmeno un «decreto» di conferma.

Le parti però, il matrimonio delle quali è stato dichiarato nullo, non possono contrarre un nuovo matrimonio nei casi — relativamente rari — quando ciò venga vietato dalla stessa sentenza o da un decreto dell'ordinario del luogo (can. 1682n §1). Tale divieto viene pronunciato, come noto, soprattutto quando l'invalidità del matrimonio viene accertato per un fatto il quale causa l'incapacità durevole di una delle parti a contrarre matrimonio²¹.

Quando, dopo la comunicazione della sentenza, scade il termine di appellazione senza che alcuno abbia appellato, la sentenza diventa esecutiva. Da questo fatto conseguono determinati compiti amministrativi. Il vicario giudiziale deve comunicare immediatamente la sentenza che dichiara la nullità all'ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio (can. 1682n §2), il quale deve prescrivere che la dichiarazione della nullità e gli eventuali divieti matrimoniali vengano iscritti nei libri parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi (*ibid.*). Per questo non basta che il vicario giudiziale comunichi la sentenza alle parrocchie in questione. Egli, infatti, non avendo alcuna potestà esecutiva sopra le parrocchie, non può ordinare la modifica dei libri parrocchiali.

Tutto ciò rende molto attuale il lavoro competente e preciso del *difensore del vincolo*. Continua ad essere in vigore la norma, secondo la quale i difensori del vincolo «siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia» (can. 1435). I loro diritti vengono precisati nei nuovi canoni sui processi di nullità matrimoniale (cann. 1677n; 1676n §§ 1-2; 1680 §1). È manifesta dunque l'obbligazione morale — e così anche giuridica — del difensore del vincolo di appellare contro una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio senza ragioni suffi-

²¹ Cf. *Dignitas Connubii*, art. 251 § 1-2 e art. 301.

cienti²². Ciò richiede infatti la difesa del vincolo, la quale è la sostanza della sua funzione. Tale obbligo veniva confermato da Papa Francesco che, alla Plenaria della Segnatura Apostolica, l'8 novembre 2013, ha dichiarato che il difensore del vincolo deve appellare persino alla Rota Romana contro una sentenza che ritiene ingiusta contro la verità del vincolo matrimoniale²³. Lo stesso Pontefice ha ripetuto questo anche più tardi, per esempio nel suo discorso indirizzato alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana il 24 gennaio 2015²⁴.

È da osservare che il *Mitis Iudex* rende possibile l'accelerazione della procedura anche in grado di appello, perché prescrive che il tribunale di appello confermi con proprio *decreto* la sentenza della precedente istanza se l'appello risulta manifestamente dilatorio (can. 1680n §2). Finora questo era possibile solo dopo una sentenza precedente che dichiarava la nullità del matrimonio (testo antico del can. 1682 §2). Ora si può confermare in questo modo anche una sentenza negativa. Il carattere manifestamente dilatorio può risultare tuttavia solo in base a ragioni concrete (cf. can. 1617), altrimenti andrebbe violato il diritto alla difesa della parte che ha proposto l'appello²⁵.

²² Cf. can. 1432; *Dignitas connubii*, artt. 56 §3 e 279 §2; cf. G.P. MONTINI, «Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni», in REDAZIONE QDE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 107-125, specialmente 109-110.

²³ *AAS* 105 (2013) 1153.

²⁴ *AAS* 107 (2015) 193; cf. W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage», *The Jurist* 75 (2015) 539-591, qui 555.

²⁵ Cf. J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. Canons 1671-1682, 1688-1691. A Commentary», *The Jurist* 75 (2015) 467-538, 510-511.

3. L'affidamento dei processi di nullità matrimoniale ad un giudice unico

Secondo il can. 1425 §1, 1° del CIC i processi di nullità matrimoniale richiedono un tribunale di tre giudici. Questo canone come norma generale resta in vigore, ma il vescovo diocesano è stato autorizzato ad affidare i processi matrimoniali *di primo grado* ad un giudice unico, il quale però dev'essere chierico²⁶. Il *Mitis Iudex* avverte tuttavia — nello stesso criterio fondamentale II — che bisogna evitare ogni lassismo nel lavoro del tribunale. Sorvegliare su questo aspetto spetta al vescovo. Si può considerare come novità il diritto del vescovo di decidere autonomamente se affida i processi matrimoniali *di prima istanza* ad un giudice unico o ad un collegio di tre giudici. Esisteva, infatti, anche prima la possibilità che il vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, ma per poter fare questo egli aveva bisogno del permesso della conferenza episcopale (can. 1425 §4²⁷). Ora il vescovo non ha più bisogno di tale permesso²⁸. Esiste invece una limitazione giuridica notevole che si trova nei nuovi canoni processuali promulgati nel *Mitis Iudex* (can. 1673n §4). Secondo essa, il vescovo che presiede il tribunale, può affidare tali cause ad un giudice unico solo «se *non è possibile* costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto». Il legislatore, anche in questi casi, tiene presente la possibilità che le cause giudiziali della diocesi si svolgano non davanti al tribunale fondato dal vescovo diocesano nella diocesi, bensì — se il vescovo decide così — davanti ad un altro tribunale vicino, diocesano od interdiocesano (can. 1673n §2). Così sorge anche la domanda se «il vescovo Moderatore» (cf. can. 1673n §4) del tribunale sia

²⁶ MP *Mitis Iudex*, Criterio fondamentale II.

²⁷ Cf. già PAOLO VI, MP *Causas matrimoniales*, 29 marzo 1971, n. V §1, AAS 63 (1971) 443.

²⁸ Cf. J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. A Commentary» (cf. nt. 25), 482.

il vescovo della diocesi alla quale apparterebbe la causa in base ai titoli ordinari di competenza o quello nel cui territorio si trova il tribunale che realmente procede. L'uso dell'espressione «vescovo Moderatore» sembra indicare chiaramente questo secondo caso.

È possibile che il vescovo affidi le cause matrimoniali in generale ad un giudice unico, ma risulta pure possibile che l'affidamento al giudice unico sia giustificato solo in alcuni casi speciali. Quest'ultima possibilità viene messa in rilievo, in base al nuovo canone 1673 §§3-4, nel Sussidio pubblicato dalla Rota Romana per facilitare l'applicazione del *Mitis Iudex*²⁹. Il diritto di affidare la causa al giudice unico compete al vescovo diocesano e non al vicario giudiziale. Eppure il vescovo — come ribadiscono certi autori — può delegare questa decisione al vicario giudiziale. I sostenitori di questa possibilità la giustificano con il fatto che l'affidamento della causa al giudice unico è quasi un atto amministrativo³⁰. Contro questa interpretazione potrebbe essere forse richiamata la circostanza che l'accentuazione della responsabilità giudiziale personale del vescovo era una intenzione espressa del *Motu Proprio*. I decreti giudiziali emessi nel processo sono atti di potestà giudiziale e non di potestà esecutiva. Qui invece si tratta di una decisione speciale che precede il processo ed è, anzi, connessa con la costituzione del tribunale. È da notare che nelle cause matrimoniali affidate ad un giudice unico, il nuovo canone 1673 §4 richiede che al giudice si associ, ove sia possibile, «due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito» (cf. can. 1424). È il giudice che può scegliere gli assessori tra quelli che sono approvati dal vescovo. I criteri di idoneità degli assessori menzionati nel canone

²⁹ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 20, n. I. 2.d.

³⁰ J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. A Commentary» (cf. nt. 25), 482.

suppongono — almeno tacitamente — che queste persone non abbiano licenza o dottorato in diritto canonico, perché, se almeno due degli assessori approvati lo avessero, non sarebbe impossibile l'affidamento della causa ad un tribunale collegiale. Il compito dell'assessore è di aiutare il giudice nella giusta direzione della causa e nella valutazione delle prove. Non può invece partecipare al pronunciamento della sentenza e soprattutto non può votare su di essa³¹. L'assessore può essere chierico o laico, sia uomo che donna, perché la norma non contiene alcuna limitazione a questo riguardo.

In Ungheria le diocesi hanno i loro propri tribunali. La diocesi (Debrecen-Nyíregyháza) che ha affidato le sue cause al tribunale di una diocesi vicina con decisione generale, costituisce un'eccezione. Ma anche il tribunale della diocesi vicina ha — naturalmente — numerosi giudici regolarmente nominati. Così, la costituzione di tribunali collegiali di tre giudici per le cause matrimoniali di prima istanza è ovunque possibile. In tal modo, l'impossibilità di creare tribunali collegiali, che sarebbe la condizione per poter affidare le cause ad un giudice unico, in questo paese non si realizza.

In secondo grado le cause di nullità matrimoniale devono essere trattate e decise, sotto pena di nullità, sempre da un *tribunale collegiale di tre giudici* (can. 1673n §5). In mancanza di tale collegio, la sentenza sarà invalida. Questa nullità è tuttavia sanabile (cann. 1622, 1°; 1623).

4. Il tribunale competente

Finora (cf. il testo vecchio del can. 1673), nelle cause di nullità matrimoniale era competente il tribunale del luogo della celebrazione del matrimonio³², nonché quello del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta³³.

³¹ J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. A Commentary» (cf. nt. 25), 483.

³² Come *forum contractus*, ossia foro competente per il luogo della stipulazione del contratto, cf. can. 1411 §1.

³³ Cf. cann. 1407 §3; 1408, conformemente all'antico principio

Il tribunale del domicilio della parte attrice e quello del luogo dove si deve raccogliere la maggioranza delle prove potevano trattare le cause matrimoniali solo se si realizzavano delle condizioni non sempre semplici che potevano richiedere anche molto tempo (cf. il testo antico del can. 1673, 3° e 4°). A questo riguardo, il testo nuovo del canone 1672 contiene dei titoli di competenza formulati in maniera più semplice che sono tutti dello stesso rango. Continua ad essere competente il tribunale del luogo della celebrazione del matrimonio, ma sono ugualmente competenti anche i tribunali del domicilio o del quasi-domicilio (cf. can. 102 §2) sia dell'attore che della parte convenuta, come pure quello del luogo dove la maggior parte delle prove dev'essere di fatto raccolta. Si può cominciare il processo davanti a tutti questi tribunali senza alcun ulteriore permesso, consenso o condizione. È possibile questo per esempio anche quando l'attore ha domicilio o quasi-domicilio nel territorio di una conferenza episcopale diversa da quella della parte convenuta. Ciò può avere un significato pratico speciale nel caso dei profughi e degli emigranti³⁴. Non è necessario nessun parere o consenso previo nemmeno quando si voglia cominciare il processo davanti al tribunale della maggioranza delle prove. Se eventualmente diventa chiaro durante il processo che la maggior parte delle prove può essere raccolta comunque nel territorio di un

giuridico dell'*actor sequitur forum rei*. Tale principio non conteneva una mera formalità, bensì voleva garantire la giustizia della procedura escludendo che un giudice condanni una persona sulla quale non ha giurisdizione. Vedi già CIC/1917 cann. 1559 §3; 1561 con le loro fonti, specialmente X. 2, 2, 8 («Quum sit generale, ut actor forum rei sequatur» – Alessandro III), nonché C. 3, q. 6, c. 14 (Innocenzo I, a. 404) e c. 16; C. 11 q. 1 cc. 15, 16, 45; X. 2, 2, 1 (cf. Concilio di Calcedonia, c. 9); X. 2, 2, 5; X. 2, 2, 8 ecc. Similmente nel diritto romano: Cod. 3, 13, 2 (Diocleziano, a. 293); Cod. Theod. 2, 1, 4 (Valentiniano I, a. 364); Cod. 3, 19, 3 (Teodosio I, a. 385) ecc.

³⁴ Cf. J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. A Commentary» (cf. nt. 25), 474.

altro tribunale, ciò non comporta una nullità insanabile, poiché la mancanza dei titoli di competenza territoriale ha per effetto solo l'incompetenza relativa (can. 1407 §2). Se l'incompetenza del tribunale è soltanto relativa, gli atti e la sentenza saranno validi, perché in tal caso la giurisdizione del giudice viene estesa *ipso iure* (can. 1619), a condizione che si tratti di una causa che tocca solo interessi privati. Le cause di nullità matrimoniale riguardano invece l'interesse pubblico (can. 1691n §3), perciò la sentenza soffrirà di nullità sanabile (can. 1622, 5°) e si potrà proporre una querela di nullità entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza (can. 1623). Dopo la scadenza di questo termine la nullità si sana automaticamente (can. 1626 §2). La definizione più libera dei titoli di competenza rispetto alla norma precedente può essere spiegata principalmente con l'intenzione di poter trattare le cause fisicamente più vicino al luogo dove vivono le persone interessate³⁵.

5. L'attività giudiziale personale del vescovo

Il *Motu Proprio* si richiama espressamente alla necessità di applicare l'insegnamento del Concilio Vaticano II come ragione per cui è necessario che il vescovo svolga l'attività di giudice nella sua diocesi a volte anche personalmente³⁶. Il diritto ha anche ribadito finora che, nella diocesi, il giudice di prima istanza è il vescovo che esercita la propria potestà giudiziale personalmente o attraverso altri (can. 1419 §1). Il vescovo diocesano però è tenuto a nominare un vicario giudiziale e dei giudici diocesani (cann. 1420 §1; 1421 §1). Il diritto canonico ha tuttavia ribadito, anche negli ultimi tempi, che il vescovo, se possibile, non eserciti personalmente la funzione di giudice³⁷. Una delle ragioni di questa disposizione doveva essere il

³⁵ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 7 §1.

³⁶ MP *Mitis Iudex*, Criterio fondamentale III.

³⁷ *Dignitas connubii*, art. 22 §2.

fatto che il giudice, il più delle volte, decide su una controversia giuridica. Così è quasi inevitabile che vi siano alcuni ai quali egli non dà ragione e che per questo si sentano ingiustamente trattati o rimangano insoddisfatti. Il diritto canonico vigente prescrive, d'altra parte, che il giudice deve avere il dottorato o almeno la licenza in diritto canonico (can. 1421 §3). Tra i criteri di scelta dei vescovi invece emerge soltanto in forma generale che il candidato abbia conseguito il dottorato o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico «in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia veramente esperto in tali discipline» (can. 378 §1, 5°). Non tutti i vescovi devono avere quindi gradi accademici in diritto canonico e, infatti, la maggioranza di loro non ha tali titoli. Allo stesso tempo, il criterio di immediatezza pastorale riceve un notevole accento nel nuovo *Motu Proprio*. Bisogna quindi tener presente questo principio generale — come segno dell'intendimento del legislatore (cf. can. 17) — anche durante l'interpretazione delle norme del *Mitis Iudex*. Papa Francesco ribadisce la necessità della «conversione delle strutture»³⁸. Tale principio richiede il superamento dell'alienazione e dell'allontanamento dalla vita della gente semplice e presuppone un atteggiamento missionario.

L'accentuazione dell'attività giudiziale personale del vescovo nel *Motu Proprio* non significa che il vescovo, da ora in poi, dovrebbe fare il giudice personalmente nella maggioranza delle cause, perché il documento richiede

³⁸ MP *Mitis Iudex*, Criterio fondamentale III; cf. FRANCESCO, Esort. Apost. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 27, AAS 105 (2013) 1031: «La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia».

solo che il vescovo «non lasci *completamente*³⁹ delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale»⁴⁰. Ad ogni caso, questo invito generale si riferisce anche alle cause trattate con procedura ordinaria. Nel processo più breve invece, come si vedrà più avanti, la decisione giudiziale (la sentenza definitiva) dovrà essere presa sempre dal vescovo stesso.

Nell'attività giudiziaria ordinaria, il vescovo diocesano partecipa anche mediante la fondazione del tribunale, la nomina dei giudici ed altri ministri, la sorveglianza sul lavoro del tribunale, l'organizzazione del servizio di consulenza previa ai processi (vedi *infra* 8) e in altri modi. Può procedere anche come giudice unico — se non si può costituire un tribunale collegiale — nelle cause di nullità matrimoniale, o far parte del collegio di tre giudici, probabilmente soprattutto come preside del collegio stesso⁴¹.

6. Il processo più breve

6.1 *La nozione e la natura del processo più breve*

Il *Mitis Iudex* offre come novità anche un processo più breve per la dichiarazione della nullità matrimoniale. Bisogna ribadire però che anche questo è un processo giudiziario vero e proprio. Papa Francesco non ha accettato quindi quelle proposte che sono state formulate durante o in connessione con gli ultimi Sinodi, secondo le quali il vescovo potrebbe dichiarare la nullità del matrimonio con un semplice decreto amministrativo, bensì ha persistito nel processo giudiziale come via di esaminare e decidere tali cause⁴². Allo stesso tempo, il processo più breve può esse-

³⁹ Messo in risalto da noi.

⁴⁰ MP *Mitis Iudex*, Criterio fondamentale III.

⁴¹ Cf. W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process» (cf. nt. 24), 551.

⁴² MP *Mitis Iudex*, Introduzione, capoverso 7. Vedi sopra cap. 1; cf. sopra le note 13 e 14.

re considerato come risposta alla *Relatio Synodi* del Sinodo straordinario del 2014 la quale ha proposto un processo matrimoniale più breve davanti al vescovo⁴³. Tale processo più breve però, che si svolge davanti al vescovo o, più precisamente, nel quale il giudice è il vescovo stesso (vedi *infra*), costituisce una novità che finora non era presente nel diritto canonico dell'epoca moderna⁴⁴. Esso viene regolamentato dai canoni promulgati nel *Mitis Iudex* che sostituiscono certi canoni del CIC nel diritto latino (cann. 1683n-1687n). Nel diritto comune delle Chiese cattoliche orientali la rispettiva procedura è prevista dal *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*, il quale ha stabilito un testo nuovo per certi canoni del CCEO⁴⁵.

6.2 La persona del giudice

Nel processo più breve, il giudice è il vescovo personalmente. In tali processi l'organo giudicante non è un collegio, bensì un giudice unico (can. 1687n §1). Sorge però la domanda, se il vescovo possa delegare la propria funzione, cioè il pronunciamento della sentenza ad altre persone. Il testo della legge e le ragioni in essa addotte indicano chiaramente l'intenzione del legislatore (cf. can. 17). In base a questo si può dire con certezza che il vescovo deve giudicare personalmente e non può delegare la sua funzione ad altri⁴⁶. Nel *Mitis Iudex*, Papa Francesco ricorda special-

⁴³ SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relazione del Sinodo, n. 48 («processus matrimonialis brevior coram Episcopo»).

⁴⁴ Cf. W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process» (cf. nt. 24), 539.

⁴⁵ MP *Mitis et misericors Iesus* (con il nuovo testo del CCEO cann. 1369-1373 sul processo più breve).

⁴⁶ Cf. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 40, nr. II. 3.3. Cf. CIC can. 135, §§2-3; W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process» (cf. nt. 24), 556-563 (con la presentazione delle diverse opinioni sulle possibilità del vescovo di delegare

mente che un giudizio abbreviato può «mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo — continua il Pontefice — ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»⁴⁷.

Benché il giudice unico sia in tali cause il vescovo diocesano stesso, numerose funzioni giudiziali spettano ad altre persone. Prima di tutto, il vicario giudiziale deve decidere con un decreto se la causa deve essere trattata con processo più breve o meno. Nel prendere questa decisione, egli deve procedere «in conformità con i criteri del vescovo diocesano»⁴⁸. Il compito giudiziale personale del vescovo consiste quasi soltanto nel giudicare, più precisamente nell'emanare la sentenza definitiva se «raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio» (can. 1687n §1). Se invece non raggiunge tale certezza, non deve emanare una sentenza negativa, bensì deve trasmettere la causa al processo ordinario (cf. *infra* 6.4).

alcune funzioni). Riguardo al processo più breve si parla addirittura di «riserva decisoria assoluta (*ratione officii*)» al vescovo diocesano. Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Roma 2016, 196 e 80. Le opinioni si dividono circa la possibilità del vescovo diocesano di delegare la potestà giudiziale per la decisione della causa ad un sacerdote nei casi diversi dal processo più breve. Il Primate d'Ungheria, come più volte nella storia, anche attualmente nomina uno dei giudici del Tribunale Primaziale a «presidente delegato». In questo caso però il cosiddetto presidente delegato riceve la potestà giudiziale non mediante la «delega», bensì con la nomina a giudice avendo perciò potestà giudiziale ordinaria. La «delega» si riferisce solo alla funzione di presiedere nel collegio giudicante. È discutibile però, anche in questo contesto, se tale funzione sia delegata nel senso stretto, perché la sua base è una nomina stabile.

⁴⁷ MP *Mitis Iudex*, Criterio fondamentale IV.

⁴⁸ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 38, n. II. 3.2. a.

Contro la sentenza episcopale che dichiara la nullità del matrimonio alla fine del processo breve, non è probabile che appellino le parti, poiché una delle condizioni preliminari per poter cominciare un processo breve è appunto il consenso delle parti circa la domanda (can. 1683n, 1°). Talvolta però può accadere che una delle parti, durante la procedura cambia idea «per una crisi di coscienza»⁴⁹. È pensabile anche l'appello di una delle parti contro una sentenza che contiene un divieto di contrarre un nuovo matrimonio⁵⁰. Più verosimile è l'appello da parte del difensore del vincolo. Ad ogni caso, in tali processi l'appello contro la sentenza del vescovo diocesano sarà diretta al metropolita o alla Rota Romana, oppure bisognerà seguire quell'ordine di istanze che sono comunque in vigore nei paesi che non hanno tribunali interdiocesani (can. 1687n §3)⁵¹.

Riguardo la sentenza episcopale al termine del processo più breve, il Papa ribadisce, più insistentemente che rispetto al processo ordinario, l'ordine gerarchico dell'appellazione

⁴⁹ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 216, nt. 85 e 219, nt. 97.

⁵⁰ Cf. *Dignitas connubii*, artt. 251 §1; 301; J-P. SCHOUPE, *Commento all'art. 301*, in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali* (cf. nt. 19), 544-545.

⁵¹ In Ungheria esiste da lunghi secoli il tribunale primaziale come foro di appello per i tribunali metropolitani; cf. per es. P. ERDŐ, «Das Primatialgericht von Esztergom-Budapest», *De Processibus Matrimonialibus* 6 (1999) 39-53; Id., «Primado», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, ed. J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano, VI, Cizur Menor – Pamplona 2012, 447-451, 450. Tale tribunale però non ha una competenza esclusiva, bensì cumulativa con la Rota Romana e contro le sue sentenze si appella o alla Rota Romana o al tribunale designato dalla Santa Sede. L'importanza del tribunale primaziale consiste nella sua vicinanza alla gente e nel fatto che esso usa la lingua ungherese. Così si possono risparmiare i costi e il tempo che sarebbero necessari per la traduzione. Diversa è la posizione della Rota di Spagna, cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «*Mitis Iudex*: Fuero competente y sistema de apelaciones», *Ius Canonicum* 56 (2016) 105-133, 124-125.

e cerca di evitare la menzione dei tribunali regionali. Anche le cause concluse in primo grado con processo più breve devono essere trattate in grado di appello da un tribunale collegiale di tre giudici (can. 1673n §5). Contro la decisione episcopale che alla fine del processo più breve — in mancanza di certezza morale sulla nullità del matrimonio — trasmette la causa al processo ordinario, non si può appellare, perché essa non è sentenza e non decide la causa (cf. can. 1629, 4°).

6.3 *Quali cause possono essere trattate con processo più breve?*

6.3.1 Condizioni formali

Per poter applicare il processo più breve, il *Motu Proprio* richiede due condizioni formali: la prima è che la domanda venga proposta da tutte e due parti o da una di esse con il consenso dell'altra (can. 1683n, 1°), la seconda invece, la quale è necessaria insieme con la prima (cioè non in modo alternativo)⁵², è la presenza di circostanze materiali e personali attestate da testimonianze o da documenti «che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» (can. 1683n, 2°).

Il *comune consenso delle parti* riguardo la domanda o l'assenso dell'altra parte deve riferirsi sia all'oggetto della domanda, sia al titolo di nullità, sia all'applicazione del processo breve. Non è sufficiente quindi che tutte e due le parti richiedano il processo breve. Non basta nemmeno che ambedue richiedano per esempio la dichiarazione della nullità del matrimonio per simulazione, bensì è necessario che vi sia consenso tra loro anche riguardo alla persona che ha commesso la simulazione e anche circa l'elemento sostanziale o la proprietà essenziale del matrimonio che è stata esclusa⁵³.

⁵² TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 25, n. II. 1. d.

⁵³ Cf. *Dignitas connubii* art. 135 §3. Davanti ai tribunali diocesani

Il Sussidio applicativo del *Mitis Iudex* pubblicato dalla Rota Romana presuppone che le due parti prendano l'iniziativa congiuntamente o che lo faccia una parte con l'assenso dell'altra per applicare il processo più breve e che ciò si effettui in una domanda speciale a parte, indirizzata al vescovo diocesano o al vicario giudiziale. Tale domanda viene distinta nel Sussidio applicativo dal *libello*⁵⁴. Sorge però la domanda se siano veramente necessarie due lettere o basti che le parti chiedano il processo più breve nel libello stesso. In base al testo della norma giuridica sembra sufficiente questa seconda forma⁵⁵. Si può domandare pure se il vicario giudiziale può scegliere il processo più breve senza un'apposita domanda delle parti nel caso in cui le parti concordano invece completamente sul contenuto del libello. Il Sussidio applicativo della Rota non fa menzione espressa della possibilità di iniziare il processo più breve senza che le parti vengano interrogate sul modo di procedere. Nulla impedisce invece che il vicario giudiziale, se vede assicurate le

non basta fissare la formula del dubbio in modo generico (An constet de nullitate matrimonii, in casu). Tale concessione si riferisce solo alla Rota Romana; cf. FRANCESCO, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015, n. II. 1; P.V. PINTO, «Compimento e osservanza», *L'Osservatore Romano*, 12 dicembre 2015, 8: «Nella seconda parte il rescritto riguarda specificamente la Rota romana come tribunale apostolico, che si è sempre distinto per la sapientia delle sue decisioni giurisprudenziali, della quale è un'espressione il ritorno alla formula del dubbio generico (nei tribunali inferiori rimane invece l'obbligo del dubbio specifico, come può essere per esempio l'esclusione della prole)».

⁵⁴ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 35-37, n. II. 3.1. d.

⁵⁵ Cf. W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process» (cf. nt. 24), 578. Per alcuni sembra possibile che il processo abbreviato non venga esplicitamente domandato neanche nel libello, eppure si applichi questo modo di procedere, cf. *infra* nt. 69. La domanda speciale non pare che sia una condizione per la validità dell'applicazione del processo più breve (cf. can. 10). L'art. 15 delle Regole procedurali del *Mitis Iudex* infatti non richiede una tale domanda speciale.

condizioni contenutistiche del processo più breve, «nel notificare il libello a norma del can. 1676[n] §1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo»⁵⁶. Nel caso di una risposta positiva, il vicario giudiziale può decidere di trattare la causa con il processo più breve, senza un'altra dichiarazione delle parti circa il modo della procedura (cf. *infra* 6.4). Se invece l'altra parte non risponde o «si affida alla giustizia del tribunale», ciò non è sufficiente per poter applicare il processo abbreviato⁵⁷.

6.3.2 Condizioni materiali

L'applicazione del processo più breve ha però delle condizioni *materiali* gravi. Come abbiamo menzionato, sono richieste «circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» (can. 1683n, 2°). Per tali circostanze si trovano degli esempi, senza pretesa di completezza, nelle Regole procedurali (art. 14 §1) del *Mitis Iudex*.

In questo elenco, al primo posto sta una tale *manca-za di fede* «che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà». Come negli anni precedenti, anche durante i lavori preparatori dei Sinodi del 2014 e del 2015 come pure nell'aula sinodale si sono formulate alcune proposte o certi pensieri sull'eventuale opportunità di introdurre o considerare la mera mancanza

⁵⁶ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 15.

⁵⁷ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 11 §2 che si trova fuori del titolo dedicato al processo più breve. Ci vuole un consenso espresso nel *petitum* e nella causa *petendi* tra le due parti, non basta il silenzio o l'assenza (e tanto meno l'irreperibilità) dell'altra parte, cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *On the consent of both parties as requirement for the processus brevior* (new can. 1683 *Mitis Iudex*), 1 ottobre 2015, Prot. N. 15139/2015; G. NÚÑEZ, «El proceso brevior: exigencias y estructura», *Ius Canonicum* 56 (2016) 135-155, 142-143.

della convinzione cattolica circa il carattere sacramentale del matrimonio o la mancanza della fede stessa (nel senso soggettivo) come capo di nullità matrimoniale anche quando non si realizza l'esclusione con atto positivo di volontà di qualche proprietà essenziale od elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 §2)⁵⁸. Tale opinione, nata sotto l'ispirazione di certe affermazioni della teologia più recente, formulate a proposito di altri sacramenti, risulta però contraria al can. 1055 §2 del Codice di diritto canonico, dove si afferma chiaramente che «tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento». «L'atto che costituisce il matrimonio è», infatti, «il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili» (can. 1057 §1). Il contenuto del consenso non dipende dalla nozione di sacramento o dalla volontà consapevole di ricevere od amministrare un sacramento (cf. cann. 1057 §2; 1055 §1). Il magistero pontificio degli ultimi decenni ha specialmente ribadito che non si può presupporre, accanto al modello naturale, un modello cristiano di matrimonio da esso diverso che avrebbe dei requisiti speciali, soprannaturali⁵⁹. Perciò è decisivo tener presente che un comportamento dei nubendi che non tiene conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può rendere nullo il matrimonio solo se distrugge al livello naturale la sua validità, perché il segno sacramentale si colloca in quel livello⁶⁰. Tutto ciò

⁵⁸ Cf. SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relazione del Sinodo, n. 48: «Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento».

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores, 3 gennaio 2003, nr. 7, *AAS* 95 (2003) 397.

⁶⁰ GIOVANNI PAOLO II, Allocutio (cf. nt. 59), 397. Sulle rispettive dichiarazioni magisteriali più recenti vedi B. ESPOSITO, «La fede come requisito per la validità del matrimonio sacramentale?», *Periodica de*

non è soltanto una visione consolidata nel diritto canonico nell'ultimo mezzo millennio, bensì l'espressione di una convinzione ancestrale⁶¹. Per questo, Papa Francesco, per evitare ogni malinteso, ha ribadito specialmente nel suo discorso indirizzato alla Rota Romana il 22 gennaio 2016:

È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr. CIC can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viciano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr. CIC can. 1099)⁶².

La mancanza della fede quindi in se stessa non è causa di invalidità e non è nemmeno motivo sufficiente per applicare il processo matrimoniale più breve. Essa viene considerata piuttosto come causa della simulazione del consenso⁶³ (cf.

Re Canonica 104 (2015) 611-651, specialmente 635-639.

⁶¹ CIC/1917 can. 1012 §2; cf. *Codex Iuris Canonici Pii X* (cf. nt. 16), 290; X. 4, 4, 1.

⁶² http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/january/documents/pap-francesco_20160122_an... [accesso: 26.02.2016].

⁶³ Vedi già Z. MESZLÉNYI, *Házassági köteléki perek az egyházi bíraskodásban*, Esztergom 1927, 92-96, n.75-79.; 101, n. 82: «Se le parti hanno stipulato un contratto esplicito sulla possibilità del divorzio, o anche senza un contratto esplicito, se almeno una delle parti contrae il matrimonio con l'intenzione positiva interna di riservarsi il diritto di ripudiare il coniuge, il matrimonio non si effettua». 102, n. 82: «Quando [...] uno che non conosce l'indissolubilità del matri-

can. 1101 §2) o come fonte di errore che determina la volontà (cf. can. 1099)⁶⁴.

Tra le circostanze elencate nel §1 dell'art. 14 delle Regole procedurali del *Mitis Iudex* alcune si riferiscono al motivo della celebrazione del matrimonio, ma indirettamente anche al motivo della simulazione. Tali sono *la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna*. In questi casi lo scopo della celebrazione del matrimonio può essere per esempio l'ottenimento della cittadinanza di un paese o «che il bambino abbia un nome». Tali circostanze possono indicare che le parti non volevano contrarre un vero matrimonio, bensì consideravano le nozze come una formalità, uno strumento per risolvere un altro problema. Tali circostanze possono costituire quindi la causa del ma-

monio [...] contrae un matrimonio, egli pone un solo atto di volontà. Vuol celebrare matrimonio così, come — secondo la sua opinione [si tratta di protestanti!] — Cristo ha voluto, benché creda che Cristo abbia ritenuto solubile il matrimonio. Nel caso dell'intenzione contraria all'essenza del matrimonio invece ci sono due volontà nell'anima del contraente. Con una volontà vuole contrarre matrimonio [...] con l'altra vuole escludere una proprietà essenziale di questo matrimonio voluto da Cristo [...] Questa seconda volontà distrugge la prima, e perciò il matrimonio non può effettuarsi». La giurisprudenza della Rota Romana ha seguito come principio che la causa dell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio può essere, da parte di persone poco versate nella religione e di costumi rilassati, l'attaccamento esagerato alla libertà, per il quale si riservano il diritto a divorziarsi e a contrarre nuovo matrimonio, qualora la convivenza precedente risulta spiacevole; cf. per es. C. HOLBÖCK, *Tractatus de jurisprudentia Sacrae Romanae Rotae*, Graetiae – Vindobonae – Coloniae 1957, 153.

⁶⁴ Cf. per es. Z. GROCHOLEWSKI, «Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem in nuptiis contrahendis», *Periodica* 69 (1980) 569-601; cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores, 21 gennaio 2000, n. 5, *AAS* 92 (2000) 353; P. ERDŐ, in *Codex Iuris Canonici. Az Egyházi Törvénykönyv. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással és magyarázattal*, trad. e commento di P. Erdő, Budapest 2015⁵, 573.

trimonio simulato. Il fatto stesso della simulazione però, naturalmente, deve essere provato anche in questi casi (vedi *infra*). Tali indizi in se non sono delle prove piene. Per una gravidanza inaspettata, per esempio, è possibile anche che uno si decida di contrarre un vero matrimonio.

Lo stesso §1 dell'art. 14 delle Regole procedurali menziona anche altre circostanze. Una parte di esse non costituisce la causa della simulazione, bensì un indizio, un segno del fatto della simulazione. Così *la brevità della convivenza* coniugale può essere segno della simulazione totale o dell'esclusione dell'indissolubilità. *L'aborto* procurato per impedire la nascita di un bambino può essere segno dell'esclusione della prole. La *permanenza tenace in una convivenza extramatrimoniale* al tempo della celebrazione del matrimonio o subito dopo può essere un indizio dell'esclusione della fedeltà. In tutti questi casi però il fatto stesso della simulazione deve essere provato: i soli indizi non sono sufficienti. Se la parte simulante riconosce sotto giuramento il fatto della simulazione, e lo conferma anche l'altra parte, o almeno riconosce, pur non avendo avuto conoscenza diretta del fatto, e la credibilità della parte simulante viene attestata da un certificato del parroco o da testimoni di credibilità, allora il giudice, nella presenza di tali indizi può arrivare alla certezza morale (can. 1678n §1). La deposizione di un solo teste (can. 1678n §2), in presenza di simili circostanze, potrebbe essere ugualmente sufficiente, ma proprio a proposito della simulazione è difficilmente pensabile che il fatto sia provato da un solo testimone, mentre la parte simulante non riconosce la propria simulazione, ma domanda nel libello o accetta che il tribunale dichiarare la nullità del matrimonio in base a questo fatto. Cioè l'applicazione del processo più breve senza la confessione — diretta o indiretta — della parte simulante, non risulta possibile in cause di simulazione nemmeno nella presenza delle circostanze speciali sopra elencate.

Un altro gruppo di circostanze elencate nel §1 dell'art. 14 delle Regole procedurali si riferisce al capo di nullità del *dolus* (can. 1098). La *sterilità, una grave malattia contagiosa, i figli nati da una precedente relazione*⁶⁵ o una *carcerazione* sono infatti delle circostanze che possono disturbare gravemente la convivenza coniugale. Il loro occultamento doloso, se l'errore si è verificata realmente, rende invalido il matrimonio. Anche la recente giurisprudenza della Rota Romana le valuta così. Oltre a queste gravi circostanze⁶⁶ che costituivano l'oggetto dell'occultamento doloso, bisogna provare però anche il fatto stesso dell'errore che era conseguenza diretta di un inganno ordito dolosamente «per ottenere il consenso» (can. 1098). Ci sono naturalmente anche altre circostanze (per esempio debiti enormi di una delle parti) l'occultamento doloso delle quali può rendere invalido il matrimonio. Esse non vengono specialmente menzionate nel *Motu Proprio*, ma dato che l'enumerazione di queste gravi circostanze è soltanto esemplificativa e non tassativa nel testo, se la fattispecie è sufficientemente chiara, il vicario giudiziale può decidere per l'applicazione del processo più breve.

Il §1 dell'art. 14 delle Regole procedurali fa menzione anche di due altre circostanze. La prima si riferisce ad un capo di nullità classico, cioè al caso del *vis et metus* (can. 1103). Se si usava la *violenza fisica* per estorcere il consenso, questo può essere un motivo per applicare il processo più breve. Il fatto e il carattere della costrizione richiesto nel diritto canonico per l'invalidità del matrimonio devono essere naturalmente provati anche in tali casi.

⁶⁵ Per analogia potrebbe trattarsi anche di una gravidanza proveniente da un'altra persona.

⁶⁶ Alcuni autori ribadiscono che nemmeno la grave malattia infettiva e l'incarcerazione precedente sono sempre circostanze che per la loro natura possono «perturbare gravemente la comunità di vita coniugale» (can. 1098); cf. W.L. DANIEL, «The Abbreviated Matrimonial Process» (cf. nt. 24), 570.

L'altra circostanza è *la mancanza di uso di ragione* comprovata da documenti medici (can. 1095, 1°)⁶⁷. I certificati devono stare quindi a disposizione già nel momento della presentazione del libello. Qui si tratta di una condizione molto grave che non si confonde né con il grave difetto di discrezione di giudizio menzionato nel canone 1095, 2° né con l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio annoverata nel canone 1095, 3°. In questi due ultimi casi infatti la prova è ovviamente più complicata e perciò è difficilmente pensabile che si possano raccogliere tutte le prove nel quadro di una unica udienza o in breve tempo, anche perché nelle cause in materia di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice deve avvalersi «dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile» (can. 1678n §3). Ma se il giudice deve avvalersi dell'opera di esperti, ciò significa che generalmente non basta un certificato annesso al libello⁶⁸, tranne forse in alcuni casi che riguardano la mancanza di uso di ragione (can. 1095, 1°). Nei casi invece dell'incapacità psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, il processo più breve generalmente non sembra applicabile. Alla luce del §1 dell'art. 14 delle Regole procedurali pare che l'osservazione del §2 del medesimo articolo secondo la quale «tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio» si riferisca, oltre alcuni casi di impotenza, prima di tutto ai casi gravi previsti nel canone 1095, 1°.

⁶⁷ Tale mancanza può essere una condizione durevole o anche transitoria. Per questo capo di nullità vedi per es. P. STOCKMANN, «Defectus sufficientis usus rationis (can. 1095, 1°). Doktrin und Judikatur», *De Processibus Matrimonialibus* 21/22 (2014/2015) 297-334.

⁶⁸ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 189: «Molto difficilmente pertanto l'incapacità consensuale [...] potrà essere considerata attraverso il nuovo strumento processuale».

6.4. *Lo svolgimento del processo*

Quando il vicario giudiziale riceve la domanda di applicare il processo più breve⁶⁹ e il libello, egli deve esaminare, oltre ai requisiti generali del libello (cf. can. 1504), anche: se il libello contiene in modo breve, completo e chiaro quei fatti sui quali si basa l'azione (can. 1684n, 1°), se offre delle prove che il giudice può immediatamente (!) raccogliere (*ibid.*, 2°) e se esibisce in allegato i documenti su cui si fonda la domanda (*ibid.*, 3°). Ciò non esclude però che possano essere presentati o anche richiesti (per esempio dal difensore del vincolo) altri documenti, specialmente se possono pervenire entro la sessione istruttoria⁷⁰.

Se il vicario giudiziale ritiene possibile il processo breve in un caso determinato, ma manca nel libello il consenso dell'altra parte o qualche elemento materiale richiesto per questo tipo di procedura, deve invitare le parti a supplire quanto prima queste mancanze⁷¹. Il vicario giudiziale può fare questo sia quando le parti chiedono il processo breve sin dall'inizio, sia — con ogni probabilità — quando esse non lo chiedono, ma egli stesso lo ritiene applicabile (cf. can. 1452 §2)⁷². L'invito ad integrare la domanda

⁶⁹ Qualora la domanda non risulta chiara dal libello stesso. Si domanda se il libello con il quale si introduce un processo breve, deve chiedere esplicitamente l'applicazione di questo tipo di procedura. Il nuovo testo del can. 1684 sembra suggerire questo, ma «può essere letto anche in un altro modo». K. LÜDICKE, «Commento al c. 1684, n. 4», in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, Essen (Stand November) 2015, 1684/2. Vedi sopra nt. 55.

⁷⁰ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 188.

⁷¹ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 15.

⁷² MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 15. Il giudice «può supplire la negligenza delle parti nell'addurre prove e nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta» (can. 1452 §2). In cause di nullità matrimoniale egli è anche obbligato di farlo; cf. *Dignitas connubii*, art. 71 §2. Tale obbligazione vale a partire dell'introduzione legale della

avviene dopo l'accettazione del libello (cf. can. 1676n §1). Quando il vicario giudiziale decide sull'accettazione del libello e sull'applicazione del processo breve, egli deve procedere secondo i criteri dati dal vescovo⁷³. Se egli decide per il processo breve, deve rilasciare un unico decreto in cui definisce la formula del dubbio, nomina l'istruttore e l'assessore, i quali possono essere naturalmente anche dei laici (o laiche)⁷⁴, cita le parti, il difensore del vincolo e i testi alla sessione istruttoria da tenere entro trenta giorni (can. 1685n). Il vicario giudiziale può nominare anche se stesso alla funzione di istruttore⁷⁵. La sessione istruttoria è guidata dall'istruttore (can. 1686n). Il termine di trenta giorni per la data della sessione istruttoria non significa che tale sessione non possa essere convocata — idealmente — per un giorno molto più anticipato. Perché le parti e i testi presenti alla sessione possano manifestare chiaramente la loro scienza sul merito della causa, è necessario che vengano presentati al giudice buoni punti di domanda. Nella citazione alla sessione istruttoria bisogna informare le parti sulla loro possibilità di presentare dei punti di domanda, almeno tre giorni prima della sessione, sui quali chiedono l'interrogazione delle parti o dei testi, se tali domande non erano già allegate al libello stesso⁷⁶. Se le parti hanno aggiunto il questionario al libello stesso, la citazione non deve necessariamente contenere la comunicazione della possibilità di presentare punti di domanda, le parti però avranno comunque il diritto di presentare ulteriori domande fino al termine di tre giorni prima della sessione. Continua ad essere impossibile che alla sessione stessa le

causa (introductio causae, cf. cann. 1501-1506); cf. *Dignitas connubii*, art. 71 §1. Tale introduzione avviene già con l'accettazione del libello.

⁷³ Vedi sopra, cap. 6.2; cf. nt. 48.

⁷⁴ Per le qualità dell'istruttore e dell'assessore vedi can. 1428 §§1-2; cf. K. LÜDICKE, «Commento al c. 1685 n. 3» (cf. nt. 69), 1685/2.

⁷⁵ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 16.

⁷⁶ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 17. Cf. can. 1552 §2.

parti o i loro avvocati interroghino direttamente l'altra parte o i testimoni. Le domande vengono poste dall'istruttore. Dal testo dell'art. 17 delle Regole procedurali del *Mitis Iudex* consegue che le parti o i loro avvocati non hanno nemmeno il diritto di suggerire domande all'istruttore durante o immediatamente prima della sessione istruttoria. Ciò non sembra però escludere che l'istruttore accettasse liberamente qualche suggerimento di domande anche in questa fase della procedura⁷⁷.

Nel quadro della sessione istruttoria — possibilmente unica — «le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testimoni, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente»⁷⁸. La possibilità della presenza delle parti all'interrogatorio è una novità rispetto alla disciplina precedente, la quale ha permesso solo al difensore del vincolo, ai patroni delle parti e al pubblico ministero di essere presenti all'escussione delle parti, dei testimoni e degli esperti (cf. il testo anteriore del can. 1678 §1). La stessa cosa era invece espressamente proibita alle parti stesse (can. 1678 §2). Nei processi matrimoniali ordinari invece, il nuovo testo del canone 1677 §2 continua a vietare la presenza delle parti agli interrogatori. Nel processo breve pare che il legislatore, per la semplicità dell'unica sessione istruttoria, abbia voluto abbandonare questa regola, la quale, in generale, può difendere la libertà dei testimoni e prevenire un intervento od una discussione durante l'interrogatorio. Non si dimentichi che tale processo, secondo il diritto canonico, segue il principio di scritturalità più decisamente di quanto è abituale nei tribunali civili. Nel processo abbreviato però esiste già un consenso tra le parti sin dall'inizio; la loro presenza simultanea non deve quindi

⁷⁷ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 175, nt. 24.

⁷⁸ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 18 § 1.

provocare dei conflitti. Anzi, «la *presenza delle parti*, oltre ai patroni, favorisce gli scambi, il riscontro diretto e la possibile integrazione o precisazione delle deposizioni»⁷⁹.

A proposito del processo abbreviato, il legislatore ribadisce specialmente che il notaio deve redigere per iscritto le risposte delle parti e dei testi, non trascrivendo però il testo intero delle loro deposizioni, «ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso»⁸⁰.

Se malgrado tutto, non si riesce a raccogliere tutte le prove in una sola sessione, ciò non significa automaticamente che la causa deve essere trasmessa al processo ordinario, poiché l'unicità della sessione istruttoria viene richiesta nel nuovo testo del canone 1686 soltanto «per quanto possibile».

Conclusa la raccolta delle prove, l'istruttore deve fissare un termine di quindici giorni «per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano» (can. 1686n). Ciò non esclude che il difensore del vincolo e il patrono, presenti alla sessione istruttoria, non aspettino la scadenza di tale termine, ma redigano le loro osservazioni o difese magari lo stesso giorno e nello stesso luogo della sessione.

Dopo tutto ciò, gli atti devono essere consegnati al vescovo diocesano, il quale deve consultarsi con l'istruttore e l'assessore, vagliare le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi sono, le difese delle parti, e se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, deve emanare la sentenza. Altrimenti deve rimettere la causa al processo ordinario (cf. can. 1687n §1; vedi sopra 6.2). Ciò significa che il vescovo, se non arriva alla certezza morale sulla nullità, non può emanare una sentenza negativa, bensì deve trasmettere la causa al processo ordinario. Tale

⁷⁹ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 175.

⁸⁰ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 18 § 2.

atto tuttavia — come dicevamo sopra — non assume il carattere di una sentenza, perché non contiene una decisione sul merito della causa.

Dopo la sentenza affermativa bisogna comunicare il testo intero della sentenza alle parti, insieme con la motivazione, «al più presto» (can. 1687n §2), secondo la norma generale entro un mese (cf. can. 1687n §2)⁸¹. Tale sentenza deve essere firmata dal vescovo personalmente e dal notaio, ma può essere redatta anche dall'assessore o dall'istruttore. La firma del vescovo non è soltanto un segno di controllo episcopale sul momento decisionale del processo, ma significa che il vescovo assume la responsabilità diretta e personale⁸² della decisione. Riguardo il modo del pronunciamento della sentenza, il diritto ribadisce che esso viene determinato secondo il prudente giudizio del vescovo diocesano⁸³. Questo può essere fatto anche con viva voce in una sessione pubblica⁸⁴.

In base a tutto ciò si delinea un quadro sulla sessione istruttoria unica che, in fin dei conti, rende persino possibile che, con un lavoro sufficientemente conciso, veloce e preciso del notaio, dopo una presa di posizione immediata del difensore del vincolo ben preparato e degli avvocati ugualmente preparati, il vescovo diocesano possa conoscere personalmente tutta la materia scritta, magari in una stanza vicina, e possa emettere la sua sentenza, la quale si comunica alle parti ancora presenti. Se il lavoro del notaio è veramente efficiente, si può immaginare che le parti, già in quest'occasione, ricevano la sentenza scritta e firmata. Ciò può avvenire però anche dopo la comunicazione orale, per esempio con la trasmissione postale (con lettera racco-

⁸¹ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 20 §2; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo, 41, n. II. 3. 3.

⁸² Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve* (cf. nt. 46), 196.

⁸³ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 20 §1.

⁸⁴ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo, 40, n. II. 3. 3.

mandata con ricevuta di ritorno) del testo della sentenza. La possibilità del procedimento rapido è data, ma la pretesa del chiarimento fedele della verità non può essere abbandonata nemmeno per amor di celerità.

7. La gratuità

Il criterio fondamentale VI dell'introduzione del *Mitis Iudex* afferma che le conferenze episcopali «per quanto possibile [...] salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali» assicurino «la gratuità delle procedure». Lo scopo di questa gratuità, secondo lo stesso criterio, è di manifestare «l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati». Finora sui costi procedurali doveva emanare delle regole quel vescovo diocesano, sotto la guida del quale stava il tribunale in questione (can. 1649 §1). All'inizio del processo, in generale, la parte attrice pagava — almeno in Ungheria — i costi procedurali, considerati ufficialmente come cauzione che deve essere fatta relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare (cf. can. 1649 §1, 5°) o semplicemente come «spese» del processo (cf. can. 1649 §1, 3°). Sulle spese e sulla questione di chi deve pagarle o rimborsarle, il giudice poteva disporre mediante una decisione speciale (can. 1649 §1, 1° e 5°; §2; cf. can. 1611, 4°). In casi speciali o regolati da norme generali è anche stato finora possibile la concessione del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese (can. 1649 §1, 3°). L'articolo 302 della *Dignitas connubii* stabiliva come principio fondamentale che le parti devono contribuire ai costi procedurali secondo le loro possibilità. A norma della *Dignitas connubii* (art. 303 §1) il gruppo dei vescovi o la conferenza episcopale può emanare delle norme sui costi procedurali e sul gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese, se si tratta di tribunali interdiocesani. Siccome finora non era prescritto che le spese processuali dei tribunali diocesani si definiscano a livello delle conferenze episcopali, il criterio VI del *Mitis Iudex* non è da considerare come una restrizione del diritto del vescovo diocesano, poiché per una tale misura

sarebbe necessaria una disposizione pontificia espressa (cf. cann. 10, 21, 381 §1). Il carattere troppo pesante o soltanto simbolico delle spese procedurali può essere giudicato in base alla somma concreta e alle circostanze locali di reddito. In Italia, nel 2010 l'attore doveva pagare nel momento della consegna del libello del processo di primo grado 525 €, mentre la parte convenuta se aveva un patrono, doveva pagare 262,50 €. La sentenza poi decideva tutte le questioni relative alle spese e ad eventuali risarcimenti. Allo stesso tempo il costo totale del patrocinio di prima e di seconda istanza era fissato tra la somma minima di 1575 € e quella massima di 2992 €⁸⁵. In Ungheria non ci sono tribunali interdiocesani. I costi procedurali vengono determinati dai singoli vescovi diocesani per i loro tribunali. Nell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest per esempio i costi della procedura di prima istanza erano nel 2010, presso il tribunale metropolitano, di 45.000 HUF (ca. 140 €), nelle cause di incapacità psichica invece le spese erano di 50.000 HUF (ca. 155 €). Presso il tribunale primaziale i costi per le cause appellate erano di 20.000 HUF (ca. 65 €)⁸⁶.

Siccome il VI criterio del *Mitis Iudex* ha menzionato la gratuità come un desiderato da seguire «possibilmente», la disposizione pontificia non ha messo automaticamente fuori vigore tutte le tabelle di spese processuali finora vigenti. Bisogna avere molta cura perché gli operatori dei tribunali ricevano una giusta e dignitosa retribuzione. Se si riesce a trovare dei laici ben formati per tali compiti, essi hanno diritto, secondo la dottrina sociale della Chiesa, ad un giusto salario. Sembra pure equo che le parti contribuiscano ai costi procedurali secondo le loro possi-

⁸⁵ CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani, 22 marzo 2010, Notiziario CEI (2010) 111.

⁸⁶ Főegyházmegeyi Körlevelek [Lettere circolari arcidiocesane], Esztergom-Budapest 2010/IV, 32, n.1966.

bilità. L'indirizzo pastorale dei processi può forse essere espresso attraverso il modo con cui la possibilità di questa contribuzione viene comunicata alle parti. Se finora prima si indicava all'attore i costi procedurali come una somma da pagare, e si menzionava la possibilità di riduzione delle spese o del gratuito patrocinio solo quando la parte diceva che il versamento della somma indicata costituiva per lei un difficile onere, oggi sembra appropriato un modo inverso di comunicazione. Prima si potrebbe comunicare alle parti che la Chiesa è pronta a svolgere il processo anche gratuitamente, e aggiungere poi che per la remunerazione degli operatori del tribunale sembra giusto il versamento di una somma proporzionata, che praticamente sarebbe uguale ai costi procedurali finora richiesti, ma che tale somma dovrà essere pagata soltanto se la parte ne è in grado. La comunicazione della misura (la tassa) del giusto contributo sembra utile, perché domandare o accettare delle donazioni di somme indefinite — anche se esse vengono versate non per il giudice, bensì per il tribunale — può provocare sospetti di parzialità del giudice (vedi *infra*).

È da notare che i tribunali ungheresi rilasciano solo rarissimamente delle sentenze che dispongano sui costi procedurali o sulla divisione dei costi tra le parti. Alla parte convenuta, non si domanda alcun contributo all'inizio del processo. Naturalmente, se le due parti propongono insieme il libello per cominciare un processo abbreviato secondo le nuove norme, allora è giusto che paghino insieme anche i costi se sono in grado di offrire questo contributo.

Riguardo la Rota Romana è stata pubblicata una presa di posizione pontificia circa il gratuito patrocinio. La disposizione richiede che la «Rota Romana giudichi le cause secondo la *gratuità* evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei pove-

ri»⁸⁷. Il decano della Rota, nel suo articolo pubblicato a proposito di questo rescritto, ribadisce che esso si riferisce esclusivamente alla Rota Romana, non invece ai tribunali ecclesiastici locali. D'altronde egli vede nella disposizione pontificia una volontà di far valere il diritto dei battezzati di ricevere dalla Chiesa, quanto prima e gratuitamente una presa di posizione circa la verità del vincolo matrimoniale⁸⁸. In base a questo, l'osservazione sul gratuito patrocinio sembra riferirsi anche ai costi procedurali stessi (cf. can. 1649). In ogni caso, l'invito a versare un'oblazione di giustizia per le cause dei poveri che fa ricordare alle parti in causa la loro obbligazione morale, non può essere spiegata come un appello a fare delle donazioni a favore del tribunale durante il processo. Questo sarebbe infatti contrario all'antico principio fondamentale del canone 1456 secondo il quale «al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio»⁸⁹. In questo caso però non si tratta di donazioni personali, bensì di versamenti istituzionali. È stato ribadito infatti già dai commentatori del Codice Pio-Benedettino che tale proibizione non impedisce «che si pretenda dalle persone abbienti il versamento delle tasse prestabilite per il tribunale»⁹⁰. Sembra quindi una soluzione pratica la comunicazione di somme prestabilite per la contribuzione delle parti abbienti per i

⁸⁷ FRANCESCO, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015, n. II. 6.

⁸⁸ P.V. PINTO, «Compimento e osservanza» (cf. nt. 53), 8.

⁸⁹ Cf. CIC/1917, can. 1624 con le sue fonti: *Codex Iuris Canonici Pii X* (cf. nt. 16), 468, nt. 4. Commentando il divieto del can. 1456 del CIC vigente, alcuni autori osservano che le donazioni e gli ossequi dati ai giudici e ai tribunali (!) «suscitano sempre dei sospetti», vedi J. CALVO, «Commento al c. 1456», in J.I. ARRIETA, ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2013, 975.

⁹⁰ H. JONE, *Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones*, III, Paderborn 1940, 60, Kanon 1624.

tribunali diocesani. Questo è in armonia anche con il testo del rescritto pontificio citato perché Papa Francesco parla in esso di «un'oblazione di giustizia»⁹¹. L'appoggio economico dei tribunali diocesani da parte della Chiesa stessa è notevole in Ungheria, ma esso non proviene dalla Conferenza Episcopale bensì direttamente dalle singole diocesi.

8. Compiti pastorali

Tra i compiti pastorali connessi con i processi di nullità matrimoniale l'ultimo Sinodo ha menzionato specialmente l'aiuto nelle situazioni di crisi matrimoniale, il quale facilita la prevenzione dei divorzi e degli eventuali processi matrimoniali⁹², e può servire alla riconciliazione anche dopo la separazione e il divorzio civile.

Il perdono per l'ingiustizia subita non è facile — dice la relazione finale della XIV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi — ma è un cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una pastorale della conversione e della riconciliazione attraverso anche centri di ascolto e di mediazione specializzati da stabilire nelle Diocesi. Va comunque promossa la giustizia nei confronti di tutte le parti coinvolte nel fallimento matrimoniale (coniugi e figli). La comunità cristiana e i suoi Pastori hanno il dovere di chiedere ai coniugi separati e divorziati di trattarsi con rispetto e misericordia, soprattutto per il bene dei figli, ai quali non si deve procurare ulteriore sofferenza⁹³.

⁹¹ Vedi sopra nt. 87.

⁹² Il giudice, del resto, è tenuto anche in base al nuovo testo del can. 1675 ad accertarsi, prima dell'accettazione della causa matrimoniale, del fatto che il matrimonio è «irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». Per questo, i tribunali ecclesiastici ungheresi chiedono sempre che al libello venga aggiunta la copia della sentenza di divorzio civile che viene considerata come prova documentale dell'irrimediabilità della convivenza. L'accertamento della situazione, tuttavia, prescindendo dal processo stesso, può essere una occasione per informare le parti sulle possibilità dell'aiuto pastorale.

⁹³ Relazione finale, n. 79.

A questo aiuto pastorale generale si riferisce il *Mitis Iudex*, senza stabilire però un quadro istituzionale obbligatorio. Afferma che

il Vescovo in forza del can. 383 §1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 §1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà⁹⁴.

Gli articoli 2-5 delle regole procedurali del *Motu Proprio* prescrivono invece più dettagliatamente un altro servizio giuridico e pastorale. Questo viene chiamato «indagine pregiudiziale o pastorale» e si osserva che essa può avvenire a livello sia parrocchiale che diocesano⁹⁵. La sostanza di questa indagine consiste nell'accogliere i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono addirittura convinti della nullità del medesimo. Lo scopo di questo servizio è di aiutare che gli interessati riconoscano la loro condizione reale e che vengano raccolti «elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve»⁹⁶. L'organizzazione di tale assistenza pastorale è molto attuale perché la maggioranza dei fedeli ha pochissima informazione teorica sulle condizioni della validità del matrimonio e tanto meno sulle possibilità e sui motivi dell'invalidità. Se l'amore era grande e la cerimonia è stata bella, molti non pensano nemmeno dopo il divorzio sulla possibilità che il matrimonio era comunque invalido. Perciò è importante che le parti possano raccontare la storia del loro matrimonio e le cause del deterioramento del loro rapporto a delle persone provviste delle dovute conoscenze pastorali e giuridico-canoniche. Da questa storia personale possono de-

⁹⁴ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 1.

⁹⁵ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 2.

⁹⁶ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 2.

linearsi quei fatti giuridicamente rilevanti che indicano la nullità del matrimonio. Tale aiuto pastorale di consulenza appartiene anche alla missione specifica dei parroci, ma il *Motu Proprio* menziona specialmente che l'ordinario del luogo deve *affidare* questo compito a delle persone idonee. La funzione di tale consulenza può essere affidata a chierici, a religiosi o religiose, ma anche a laici o laiche. Queste persone però devono avere l'approvazione dell'ordinario del luogo⁹⁷. Senza quest'approvazione, né il parroco, né il direttore di un eventuale servizio di consulenza può incaricare altre persone di questo lavoro.

Tale servizio di consulenza può essere organizzato anche in forma di un *istituto speciale* o di organizzazione stabile e — se del caso — si può comporre per i collaboratori anche un *Vademecum*⁹⁸. È anche possibile però che il vescovo comunichi nella sua diocesi a tutte le parrocchie l'indirizzo e il numero di telefono di quelle persone che hanno ricevuto il rispettivo incarico episcopale e che possono essere contattate per tale consulenza⁹⁹.

L'indagine pastorale (la consulenza), se emerge un titolo di nullità del matrimonio riconosciuto dalla Chiesa, si conclude con la redazione del *libello* e la sua consegna al tribunale competente. In vista della possibilità del proces-

⁹⁷ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 3.

⁹⁸ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 3. Cf. SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Relazione finale, nr. 82: «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)». Questa osservazione considera i due servizi sopra descritti come un'unica realtà. Similmente viene presupposto un unico servizio di consulenza per le coppie in crisi e per i divorziati, ma con la distinzione dei due compiti in TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 14, n. I, 1.

⁹⁹ Cf. per es. Főegyházmegeyi Körlevelek [Lettere cirolari arcidiocesane], Esztergom-Budapest 2016/I, 3-4, n. 734-3.

so più breve, bisogna chiarire se le parti concordano sul contenuto del libello¹⁰⁰.

9. Osservazioni finali

Oltre ai temi menzionati, il *Mitis Iudex* contiene anche le regole del *processo documentale* (cann. 1688n–1690n). A questo riguardo esso conserva in sostanza la disciplina precedente¹⁰¹. Una novità importante del *Motu Proprio* è la tendenza di svolgere i processi matrimoniali davanti ai tribunali diocesani, più vicini ai fedeli, piuttosto che davanti a tribunali regionali. Per questo Papa Francesco ribadisce nel suo *Rescriptum* rispettivo che le norme e le leggi contrarie alla nuova regolamentazione hanno perso il loro vigore anche quando esse sono state rilasciate con approvazione pontificia in forma speciale. Fra queste norme abrogate si menziona a mo' di esempio il *Motu Proprio* di Pio XI (*Qua cura*)¹⁰², il quale ha introdotto in Italia il sistema dei tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale¹⁰³. Siccome in Ungheria tali tribunali regionali non sono stati fondati, la competenza dei tribunali diocesani rimane immutata. La messa in pratica delle nuove norme procedurali e delle disposizioni pastorali nell'interesse del matrimonio e delle famiglie costituisce un compito attuale di primaria importanza per gli ordinari, per i tribunali e per le comunità diocesane e parrocchiali.

PÉTER CARD. ERDŐ

¹⁰⁰ MP *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 4-5.

¹⁰¹ Cf. J.P. BEAL, «*Mitis Iudex*. A Commentary» (cf. nt. 25), 518-520.

¹⁰² 8 dicembre 1938, *AAS* 30 (1938) 410-413.

¹⁰³ FRANCESCO, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015, n. I.